SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 novembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1989.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Bianco dell'Empolese» . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1989.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Cilento» . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1989.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Luni» . . . . Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 26 settembre 1989.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali istituita dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Pag. 11

Ministero delle finanze

DECRETO 9 ottobre 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Trapani . . . . . Pag. 13

DECRETO 27 ottobre 1989.

Modalità di versamento mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute in base alle dichiarazioni sostitutive, in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati, presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 330 . . . . Pag. 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Milano

DECRETO 22 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 25

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex campo di tiro a segno di Nocera Umbra. Pag. 29

Ministero della sanità: Autorizzazione all'uso delle etichette dell'acqua minerale «Ventasso» per l'estero . . . . Pag. 29

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste ad accettare un legato . . . . Pag. 29

Autorizzazione alla scuola media statale «Michelangelo» di Bari ad accettare una donazione . . . . Pag. 29

Autorizzazione alla scuola media statale «M. Mimmi» di Bari ad accettare una donazione . . . . Pag. 29

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989 concernente: «Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Chieti ad acquistare due immobili». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 1989). Pag. 30.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1989.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Bianco dell'Empolese».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Bianco delle Colline Empolesi», corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per la Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini al riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Bianco dell'Empolese» e la proposta del disciplinare di produzione del vino di cui trattasi formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1988;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1989.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1989, con la denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino «Bianco dell'Empolese».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino «Bianco dell'Empolese» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, sono concessi alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1989

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1989
Registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 309

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Bianco dell'Empolese»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Bianco dell'Empolese» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Trebbiano toscano nella misura non inferiore all'80% delle viti esistenti. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a frutto bianco «raccomandati» od «autorizzati» per la provincia di Firenze, con il limite dell'8% per la Malvasia del Chianti.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino «Bianco dell'Empolese» debbono provenire dalla zona di produzione che comprende in provincia di Firenze tutto il territorio amministrativo dei comuni di Empoli, Cerreto Guidi, Fucecchio, Vinci, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro in coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite nelle condizioni indicate all'art. 2 con una resa massima a ceppo di kg 7 di uva.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi di oltre il 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino avente diritto alla denominazione non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno dei territori comunali della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle ditte interessate consentire ai fini dell'impiego della denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in stabilimenti situati nel comune di Larciano in provincia di Pistoia, a condizione che le ditte interessate:

1) dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto, di avere tradizionalmente vinificato le uve di cui trattasi e di avere alla stessa data terreni vitati da iscrivere all'albo dei vigneti del vino D.O.C. «Bianco dell'Empolese»;

2) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Toscana sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino «Bianco dell'Empolese» un titolo alcolometrico volumico naturale di 10.

Nella vinificazione sono consentite le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. In particolare è ammessa la tradizionale correzione con uve, mosti o vini, nella misura massima del 15% del volume; precedentemente a tale pratica dovrà essere declassato un quantitativo di vino corrispondente al prodotto da utilizzarsi per la correzione, che sarà destinato al vino da tavola.

È ammesso l'arricchimento del grado zuccherino da effettuarsi a norma di legge.

Art. 6.

La denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo chiaro tendente al paglierino;
odore: caratteristico;
sapore: secco, armonico, fresco, delicato;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,5 vol.;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto il limite sopra indicato per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Le uve idonee alla produzione del vino a D.O.C. «Bianco dell'Empolese» possono essere destinate alla produzione del tipo «Vinsanto» seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede:

le uve dopo avere subito un'accurata cernita debbono essere sottoposte ad appassimento naturale;

l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni deve avvenire in locali idonei e deve essere protratta fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28%;

la resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 35%;

la conservazione e l'invecchiamento del vino deve avvenire in appositi locali (vinsantai) ed in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 5 ettolitri;

l'immissione al consumo del vino «Bianco dell'Empolese» Vinsanto non può avvenire prima de 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico minimo totale di 17;

l'invecchiamento deve avvenire nella zona di vinificazione delle uve di cui all'art. 5.

Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» Vinsanto all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal dorato all'ambrato più o meno intenso;
odore: intenso, etereo, caratteristico;
sapore: secco o amabile, armonico, morbido, con caratteristico retrogusto;
titolo alcolometrico:
per il tipo secco: minimo effettivo 16 con un massimo dell'1% di zucchero residuo;
per il tipo amabile: minimo effettivo 15 per un contenuto di zucchero residuo superiore all'1%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino «Bianco dell'Empolese» Vinsanto deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

89A5006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1989.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Cilento».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Cilento», corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per la Campania;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Cilento» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 1987;

Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Cilento» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1988.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1988, con la denominazione di origine controllata «Cilento» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini «Cilento».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini «Cilento» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1989

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1989
Registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 315

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cilento»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Cilento» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Cilento» rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni:

Aglianico 60-75 per cento;
Piedirosso e/o Primitivo 15-20 per cento;
Barbera 10-20 per cento.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni «raccomandati» o «autorizzati» per la provincia di Salerno presenti fino ad un massimo del 10 per cento.

Il vino «Cilento» rosato deve essere ottenuto dalla uve provenienti dai seguenti vitigni:

Sangiovese 70-80 per cento;
Aglianico 10-15 per cento;
Primitivo e/o Piedirosso 10-15 per cento.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve delle varietà di vitigni «raccomandati» o «autorizzati» per la provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 per cento.

Il vino «Cilento» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni:

Fiano 60-65 per cento;
Trebbiano toscano 20-30 per cento;
Greco bianco e/o Malvasia bianca 10-15 per cento.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni «raccomandati» o «autorizzati» per la provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 per cento.

Il vino «Cilento» Aglianico deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Aglianico per almeno l'85 per cento.

Possono concorrere alle produzioni di detto vino anche le uve dei vitigni Piedirosso e/o Primitivo, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 per cento totale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende in tutto o in parte i seguenti comuni in provincia di Salerno: Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Salento, S. Giovanni a Piro, S. Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla confluenza del confine nord del comune di Agropoli con il mar Tirreno (foglio 198 III S.O.) la linea di delimitazione segue lo stesso fino a Varco Cilentano posto a quota 25. Qui imbocca la strada che congiunge tale località con la strada statale n. 166 e la percorre per tutta la sua lunghezza, passando prima per Casa Rossa e poi per Casa Chiorbo (35 metri s.l.m.). Raggiunge, quindi, la strada statale numero 166 in prossimità del km 2,6 a quota 35 e la segue fino al km 3 circa in direzione Roccadaspide. Qui l'abbandona per seguire la provinciale per Capaccio che percorre fino all'incrocio di questa con il confine che separa i comuni di Capaccio e Trentinara, confine che risale fino la vertice nord. Il limite della zona di produzione coincide, poi, con il confine nord dei comuni di Trentinara, Monteforte Cilento, Magliano Vetere, Stio, Campora, Novi Veglia, Rofrano, Torre Orsaia, Morigerati, Tortorella e li ingloba per intero. Segue, poi, dirigendosi verso il mare, il confine regionale. A sud l'area è delimitata dal mar Tirreno fino alla Torre del Telegrafo sita in comune di Ascea. Da questo punto la linea di delimitazione segue la curva di livello 25 fino a raggiungere l'imbocco della galleria ferroviaria lato Salerno. Segue, poi, la linea ferroviaria fino alla galleria sotto cui passa la strada statale n. 447 tra il km 60 e il km 59, dove imbocca la strada statale su indicata in direzione Salerno seguendola fino alla località Bosco a quota 3, presso il km 59. Qui lascia la statale stessa per seguire la strada comunale Bosco-Scifro-Stampella fino all'incrocio con la provinciale che collega la strada statale n. 447, con Ceraso in località Stampella. Segue la stessa fino al confine del comune di Ceraso presso la località Vigna della Corte. Risale, poi, il confine tra i comuni Ceraso e Ascea fino alla confluenza di questo con il confine di Castelnuovo Cilento che percorre fino alla linea ferroviaria. Risale questa fino alla località Vallo Scalo dove l'abbandona per risalire per breve tratto il confine tra i comuni di Castelnuovo Cilento e Casalvelino. Segue poi il confine tra i comuni di Salento e Casalvelino e i comuni di Omignano e Casalvelino. Percorre questo fino all'incrocio con la provinciale pedemontana che la segue escludendo la località Verduzzo, Conca d'Oro, Isca lunga. Nei pressi dell'inclusa località Torricelli la lascia per percorrere interamente nell'ordine la strada comunale «Santa Maria ad Nives» e «Rungi» fino all'imbocco di quest'ultima con la provinciale che segue in direzione Casalvelino Marina. Imbocca, successivamente, presso il km 53 la strada statale n. 267 e la segue fino al bivio per la Marina di Casalvelino che percorre fino al demanio. Da qui segue la costa fino al punto di partenza alla confluenza del confine nord del comune di Agropoli con il mare Tirreno.

Art. 4.

Le condizioni ambientali della coltura dei vigneti, destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento» rosso, rosato, bianco e Aglianico, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche tradizionali di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i terreni collinari di buona esposizione, di natura preferibilmente silicio-calcarei ubicati ad una altitudine non superiore a 450 m s.l.m., ad eccezione del comune di Moio della Civitella per il quale il limite è posto a m 550. Sono esclusi gli arenili, le spiagge e le pianure di fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve da mosto e del vino. Sono vietate le forme di allevamento espanse su tetto orizzontale ed è vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva non dovrà superare 100 q.li/Ha in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve.

La produzione, comunque, non deve superare del 20% il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo rosso, bianco ed Aglianico e al 50% per il tipo rosato.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate sull'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nelle zone delimitate. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Cilento» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 11,0% per il rosso, 10,50% per il rosato e il bianco e 11,50% per l'Aglianico.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti, e secondo le moderne tecniche enologiche atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino «Cilento» rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo delle uve pigiate dopo una limitata macerazione.

Il «Cilento» Aglianico deve essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento di almeno un anno con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini «Cilento» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Cilento» rosso:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: delicato, asciutto,
acidità totale: minimo 6 per mille;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Cilento» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale: minimo 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

«Cilento» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale: minimo 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Cilento» Aglianico:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, corposo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale: minimo 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi comprese gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «riserva», «vecchio», e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino «Cilento Aglianico» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Cilento» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

89A5007

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1989.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Luni».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colli di Luni», corredata dai pareri dei consigli regionali dell'agricoltura per la Liguria e la Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Colli di Luni» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1988;

Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Colli di Luni» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1989.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1989, con la denominazione di origine controllata «Colli di Luni» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini «Colli di Luni».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione

alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini «Colli di Luni» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, sono concessi alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1989

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1989
Registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 310

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Luni»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli di Luni» è riservata ai vini rossi e bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Colli di Luni» rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione dei vitigni:

Sangiovese, dal 60% al 70%;
Canaiolo e/o Pollera nera e/o Ciliegiolo nero, almeno il 15%.

Possono inoltre concorrere anche altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati dalle province di La Spezia e Massa Carrara presenti nei vigneti fino ad un massimo del 25% con un limite del 10% per i vitigni Cabernet.

La denominazione «Colli di Luni» bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione dei vitigni:

Vermentino, minimo 35%;
Trebbiano toscano, dal 25% al 40%.

Possono inoltre concorrere vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati delle province di La Spezia e Massa Carrara presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

La denominazione «Colli di Luni» Vermentino è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve dei vigneti composti dal vitigno Vermentino. È ammessa la presenza di altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccomandati per le province di La Spezia e Massa Carrara presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli di Luni» devono essere prodotte nella zona appresso indicata che interessa la provincia di La Spezia e quella di Massa comprendente in parte i seguenti comuni:

Provincia di La Spezia:

comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Santo Stefano Magra, Bolano, Calice al Cornoviglio, Beverino, Riccò del Golfo, Follo, La Spezia, Vezzano Ligure, Arcola, Lerici, Ameglia.

Provincia di Massa:

comuni di Fosdinovo, Aulla, Podenzana.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal confine sud della provincia di La Spezia, comuni di Ortonovo località di Dogana, con la provincia di Massa la linea di delimitazione segue il confine provinciale e sale prima a nord-est poi a nord circoscrivendo i comuni di Ortonovo e Castelnuovo Magra poi, percorre la provinciale n. 446 che tocca la foce del Cucco in comune di Fosdinovo fino ad incrociare la mulattiera per Giucano alle quote 485, 423 e 309, a Giucano prosegue, seguendo la mulattiera, toccando gli abitati di La Capana e Case Ambrosini fino ad incontrare il confine provinciale e prosegue seguendo questo confine e quello di Santo Stefano Magra fino ad incontrare la statale della Cisa dove si interrompe. Sempre sulla statale della Cisa riprende a quota 39 e da questo punto sale fino all'altezza della passerella sul Magra di Stadano: quindi la linea di delimitazione segue il percorso del fiume verso nord fino a quota 38 e sale per la mulattiera, sempre verso nord fino a località Castello, passando per il sentiero, sotto il monte Cecchino e, sempre per mulattiera, fino a località Laghi. Da qui, la delimitazione segue la mulattiera per le quote 422, 463 e 400 e raggiunge il confine regionale toccando Montebello di Cima (comune di Bolano) poi seguendo sempre la stessa mulattiera si toccano

le località Il Prato - Serra - Pianello e, passando a nord di Casa Toreni, si raggiunge il confine regionale; quindi la stessa mulattiera rientra nella provincia di La Spezia, comune di Calice al Cornovoglio toccando le frazioni di Pegui e Madrignano fino al torrente Usurana seguendo la vecchia mulattiera che da Pegui, Provedasco, Madrignano e Usurana arriva al torrente Usurana.

Si sale quindi verso nord seguendo tale torrente fino a Ferdana, poi la linea ridiscende il torrente e raggiunge il confine comunale di Beverino; successivamente, sempre seguendo tale confine, tocca la località Oltre Vara fino ad innestarsi sull'Aurelia.

Da qui, lungo l'Aurelia, scende fino all'abitato di La Spezia seguendo a nord la linea ferroviaria Genova-Roma fino al cimitero urbano seguendo poi la ferrovia del porto fino alla costa in località Fossamastra.

Superata questa, la linea di delimitazione segue la costa fino a Punta Bianca e Bocca di Magra, poi seguendo la provinciale n. 432 tocca Romito Magra e prosegue fino ad incontrare l'Aurelia che segue fino a Fornola, e poi segue la strada della Ripa fino a Bottagna e la provinciale fino a Piana di Battolla proseguendo fino ad incontrare la mulattiera e scendendo verso sud si ricongiunge con la provinciale per Ceparana seguendo la stessa provinciale fino ad Albiano e Ponte di Caprigliola a quota 39. Si segue quindi la strada statale n. 62 che tocca S. Stefano Magra, Sarzana, riprende l'Aurelia fino alla Dogana di Ortonovo chiudendo la perimetrazione.

Nella zona D.O.C. va inoltre inclusa una collinetta costituita da terreni autoctoni di natura argillosa e spiccata vocazione viticola in comune di S. Stefano Magra a confine via Cisa e delimitata a nord dal letto del fiume Magra, ad est dalla statale Cisa che incrociando a sud-est il Fosso Ricciali lo segue fino ad incontrare Gora dei Molini che la delimita da ovest fino a ricongiungersi al letto del fiume Magra.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Colli di Luni» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione delimitata nell'art. 3, con caratteristiche collinari, a specifica vocazione viticola e con caratteristiche pedoclimatiche omogenee.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono pertanto essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui agli articoli 1 e 2 non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

In caso di coltura promiscua la resa non dovrà essere superiore a 3 kg/ceppo.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite indicato.

Le regioni Liguria e Toscana di concerto, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia possono, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione dovranno essere sottoposte a preventiva cernita in modo da assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5 per il bianco, di 11 per il Vermentino e per il rosso.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.

Le resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Tale resa dovrà essere mantenuta anche nel caso di arricchimento così come specificato nei commi precedenti.

L'eventuale eccedenza di resa non avrà diritto alla D.O.C.

Art. 6.

I vini di cui agli articoli 1 e 2, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli di Luni» bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

«Colli di Luni» Vermentino:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, delicatamente mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

«Colli di Luni» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: delicato, vinoso;
sapore: asciutto, fine, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Colli di Luni» rosso prodotto con uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12° e che sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico non inferiore a 12,5°, e con un estratto secco netto minimo del 22 per mille, dopo un invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, di almeno due anni alle condizioni di cui all'art. 5, può portare in etichetta la menzione «Riserva».

Art. 8.

È vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, tenute, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli di Luni» debbono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri e, per ciò che concerne la presentazione, debbono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio, con esclusione del tappo a corona.

È tuttavia ammesso il tappo a vite per le confezioni di capacità inferiori od uguali a 25 cl e per le capacità superiori a 100 cl.

Per tutte le tipologie della D.O.C. «Colli di Luni» è obbligatoria l'indicazione, in etichetta, dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Colli di Luni» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

89A5008

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 settembre 1989.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali istituita dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente amministrazione autonoma finalizzata alla integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1978, n. 218;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 6, quarto comma, del decreto-legge 4 agosto 1989, n. 275;

Considerato che è necessario provvedere al versamento della somma di lire 40 miliardi all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno 1989 con onere a carico delle disponibilità finanziarie della gestione sopra indicata per l'esercizio 1989;

Considerato, altresì, che ai fini dello stanziamento della predetta somma di lire 40 miliardi può essere utilizzato il cap. n. 5131 della spesa della gestione medesima previa modificazione del riferimento normativo;

Ritenuto necessario istituire un nuovo capitolo di spesa della gestione sopracitata al fine di dare attuazione al predetto art. 3 del decreto-legge n. 86;

Considerato che l'avanzo di amministrazione della gestione medesima per l'esercizio finanziario 1988 ammonta a L. 100.726.183.958 e che tale importo costituisce parte delle disponibilità finanziarie utilizzabili nel corrente esercizio per le finalità istituzionali della gestione medesima;

Considerato che è stata acquisita alla gestione in parola la somma di L. 12.591.037.063, quale saldo dei versamenti a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 1987;

Vista la nota n. 350977 del 20 gennaio 1989 con la quale il citato Istituto nazionale ha comunicato che l'ammontare complessivo dei versamenti trimestrali che effettuerà, a titolo di acconto, nel corrente esercizio finanziario, è pari a L. 175.920.000.000;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, contenente disposizioni in materia di finanza pubblica, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155;

Visto il proprio decreto 19 aprile 1979, contenente norme per l'amministrazione della gestione sopra indicata;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione medesima;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il cap. n. 5133 della spesa della gestione indicata nelle premesse avente la denominazione «Somma occorrente per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160».

Art. 2.

La denominazione del cap. n. 5131 della spesa della gestione indicata nelle premesse è modificata dalla seguente: «Somma da versare all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del decreto-legge 4 agosto 1989, n. 275».

Art. 3.

È approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione indicata nelle premesse per l'esercizio finanziario 1989, allegato al presente decreto.

Roma, addì 26 settembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

GESTIONE PER L'INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI SPECIALI COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845

Bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1989

Parte I - ENTRATE

Numero del capitolo	Denominazione del capitolo	Stanziamento Competenza L.	Stanziamento Cassa L.
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1988	100.726.183.958	—
	Titolo I - ENTRATE CORRENTI		
	Categoria 04 - *Redditi e proventi patrimoniali*		
1031	Interessi attivi su fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	p.m.	p.m.
	Totale categoria 04	p.m.	p.m.
	Totale titolo I - ENTRATE CORRENTI	p.m.	p.m.
	Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
	Categoria 10 - *Trasferimenti attivi in conto capitale*		
5201	Versamenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	188.511.037.063	188.511.037.063
	Categoria 11 - *Riscossioni di crediti*		
5231	Recuperi sulle integrazioni dei finanziamenti dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1978, n. 218	p.m.	p.m.
5232	Entrate eventuali e diverse	p.m.	p.m.
	Totale categoria 11	p.m.	p.m.
	Totale titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	188.511.037.063	188.511.037.063
	Totale generale delle entrate	289.237.221.021	188.511.037.063

Parte II - SPESE

Numero del capitolo	Denominazione del capitolo	Stanziamento Competenza L.	Stanziamento Cassa L.
	Titolo I - SPESE CORRENTI		
	Categoria 04 - *Spese per l'acquisto di beni e servizi*		
1031	Spese relative all'amministrazione della gestione speciale nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali la gestione stessa è stata costituita	10.000.000	5.000.000
	Totale categoria 04	10.000.000	5.000.000
	Categoria 09 - *Spese non classificabili in altre voci*		
1101	Rimborso di somme erroneamente affluite alla gestione speciale	p.m.	p.m.
	Totale titolo I - SPESE CORRENTI	10.000.000	5.000.000

Segue: — *Parte II* - SPESE

Numero del capitolo	Denominazione del capitolo	Stanziamento	
		Competenza L.	Cassa L.
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Categoria 12 - *Investimenti in campo sociale*		
5121	Contributi da erogare per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	233.427.221.021	135.556.037.063
5129	Somma da trasferire al Fondo per la mobilità della manodopera di cui all'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative disposta dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40	9.500.000.000	6.650.000.000
5131	Somma da versare all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del decreto-legge 4 agosto 1989, n. 275	40.000.000.000	40.000.000.000
5133	Somma occorrente per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (di nuova istituzione)	6.300.000.000	6.300.000.000
	Totale categoria 12	289.227.221.021	188.506.037.063
	Totale titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	289.227.221.021	188.506.037.063
	Totale generale delle spese	289.237.221.021	188.511.037.063

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

89A5017

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Trapani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Trapani dalla quale risulta che il giorno 26 giugno 1989 la predetta intendenza è rimasta chiusa al pubblico a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la stessa;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza, e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Trapani è accertato per il giorno 26 giugno 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5055

DECRETO 27 ottobre 1989.

Modalità di versamento mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute in base alle dichiarazioni sostitutive, in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati, presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 330.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 330, che prevede, limitatamente ai redditi dei fabbricati, la presentazione di dichiarazioni sostitutive in aumento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi;

Visto l'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 330, che prevede la riscossione mediante versamento diretto per delega alle aziende di credito delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni di cui al suindicato art. 6;

Tenuto conto che l'art. 7, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 330, prevede che le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe alle aziende di credito, di rilascio delle attestazioni, nonché quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I versamenti da effettuare sulla base delle dichiarazioni sostitutive in aumento agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 330, sono regolati, per quanto concerne i versamenti effettuati tramite delega alle aziende di credito, dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Per il versamento delle imposte di cui al precedente articolo, i contribuenti devono delegare irrevocabilmente una delle aziende di credito indicate nell'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

I versamenti devono essere effettuati:

a) dal 1° al 30 novembre 1989 in unica soluzione o in ragione del 70 per cento, per le imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate a norma dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 330;

b) nel mese di aprile del 1990, per la restante differenza del 30 per cento più l'interesse previsto nella misura del 12 per cento annuo.

Le aziende di credito devono accettare deleghe conferite tardivamente rispetto ai termini previsti dal comma precedente, ma non oltre il mese successivo a quello di scadenza, salva l'applicazione da parte dell'ufficio delle imposte a carico dei contribuenti della soprattassa e dei relativi interessi per il tardivo versamento.

Le aziende di credito non devono accettare versamenti di importo inferiore a L. 4.000.

Art. 3.

L'azienda di credito delegata deve attestare la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento dal contribuente, l'importo e l'impegno ad eseguire il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il quinto giorno successivo.

L'attestazione, conforme al modello allegato 1, deve essere redatta in almeno tre copie da ottenere a ricalco dall'atto di delega rilasciato dal contribuente. La prima copia è trattenuta agli atti dell'azienda di credito ai fini degli adempimenti dovuti, mentre le altre due copie sono rilasciate al contribuente per gli ulteriori adempimenti indicati nelle copie stesse.

L'attestazione deve essere contraddistinta da un numero di codice atto ad individuare l'azienda delegata e la dipendenza che ha ricevuto l'ordine di pagamento.

Art. 4.

Il versamento dell'ammontare complessivo delle imposte di cui all'art. 1 da parte dell'azienda di credito deve essere effettuato, al netto della commissione spettante, ai sensi dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato nella cui provincia ha sede la dipendenza dell'azienda di credito che ha ricevuto la delega, utilizzando la regolare distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

I versamenti devono essere effettuati, per ciascuna azienda di credito, da un massimo di tre dipendenze capofila per ciascuna provincia.

Le aziende di credito sono tenute ad indicare nella distinta di versamento di cui al primo comma del presente articolo il proprio «codice versante», utilizzando a tal fine il medesimo codice azienda riportato nelle attestazioni.

I versamenti di cui ai precedenti commi devono essere eseguiti entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento del relativo ordine, salvo quanto disposto al terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13.

All'atto del versamento, le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano all'azienda di credito, ai sensi dell'art. 282 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, la quietanza relativa all'avvenuto versamento ed un estratto di essa.

Per le operazioni concernenti i versamenti mediante delega, l'azienda di credito deve tenere specifici conti e conservare in ordine cronologico le copie degli attestati nonché le quietanze o gli estratti dei vaglia del Tesoro e le relative distinte di versamento previste al primo comma del presente articolo.

I predetti documenti devono essere conservati per i dieci anni successivi a quello in cui l'operazione è stata eseguita.

Il Ministero delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle commissioni, dovrà provvedere all'emissione di specifici mandati commutabili in quietanza d'entrata per la regolazione contabile degli importi delle commissioni trattenute dalle aziende di credito delegate.

Art. 5.

Per le operazioni effettuate in Sicilia la distinta di versamento in uso nel restante territorio dello Stato (modello 124) è sostituita dalle speciali distinte conformi all'allegato 4 al decreto interministeriale 1° ottobre 1982, integrate con le indicazioni delle disposizioni legislative che regolano il versamento di cui all'art. 1 del presente decreto. Non va compilata la parte del modello relativa alla specificazione se trattasi di versamento a titolo di acconto o di saldo e il modulo IRPEF può essere utilizzato anche come modulo IRPEG con le opportune correzioni.

Tali speciali distinte devono essere redatte a ricalco dall'azienda di credito delegata in almeno quattro copie, delle quali:

la prima, dopo l'apposizione del visto da parte della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, deve essere trattenuta agli atti dell'azienda;

la seconda deve essere utilizzata direttamente dall'azienda per la predisposizione del supporto magnetico;

la terza, debitamente vistata dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, viene inviata da quest'ultima giornalmente alla coesistente ragioneria provinciale dello Stato, per gli adempimenti di sua competenza;

la quarta, regolarmente vistata dalla ragioneria provinciale dello Stato, è trattenuta agli atti della sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per i versamenti effettuati in Sicilia rilasciano all'azienda versante:

a) a fronte del versamento (modulo IRPEF o IRPEG):

la prima copia della speciale distinta;

un estratto del vaglia del Tesoro concernente il riversamento dei predetti importi al locale ufficio provinciale della cassa regionale siciliana;

b) a fronte del versamento (modulo ILOR):

la prima copia della speciale distinta;

la quietanza dell'87,40% dell'importo versato spettante allo Stato;

un estratto della quietanza;

un estratto del vaglia del Tesoro concernente il riversamento al locale ufficio provinciale della cassa regionale siciliana dell'importo spettante alla regione Sicilia, pari al residuo 12,60%.

Gli importi risultanti dall'attribuzione percentuale allo Stato ed alla regione Sicilia devono essere arrotondati per eccesso o per difetto alle 5 lire.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano i documenti di cui ai precedenti commi soltanto dopo la ricezione della speciale distinta di versamento compilata dall'azienda.

Art. 6.

L'azienda di credito è tenuta a registrare su appositi supporti magnetici, distinti sia da quelli di cui al decreto interministeriale 1° ottobre 1982, che da quelli di cui al decreto interministeriale 8 agosto 1989, i dati relativi alle attestazioni rilasciate e ai pagamenti effettuati ai sensi dei precedenti articoli.

I supporti devono pervenire al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette entro la fine del quinto mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione previsto dall'art. 6 del decreto-legge n. 330 sopracitato, ed entro la fine del quinto mese successivo a quello di scadenza del termine previsto per il mese di aprile 1990.

Un duplicato di ogni supporto deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di 14 mesi dalla data di invio dell'originale al centro informativo.

I dati da registrare nei supporti e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 2 al presente decreto.

Le aziende di credito abilitate allo svolgimento del servizio devono comunicare al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, nel mese di marzo 1990, il proprio codice desunto dal «Codice generale delle aziende di credito e degli Istituti di credito speciale», gestito dall'Associazione bancaria italiana, nonché i dati identificativi dell'ente incaricato della predisposizione dei supporti.

Nel caso di variazione degli elementi indicati nel precedente comma, le aziende di credito devono darne notizia, entro venti giorni dalla data di variazione, direttamente al predetto centro informativo.

Art. 7.

Per il controllo e le attribuzioni demandate al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, alle ragionerie provinciali dello Stato ed alle intendenze di finanza, si applicano agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto interministeriale 1° ottobre 1982 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1989

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

ALLEGATO 1

Spazio riservato all'azienda di credito

DELEGA DI PAGAMENTO

Versamento delle imposte dovute in seguito alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, per i redditi dei fabbricati, prevista dall'art.6 del Decreto Legge 25 settembre 1989, n. 330

Alla Spett. Azienda di credito

dipendenza

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA	PROVINCIA (sigla)

Con il presente atto viene conferita, ai sensi delle vigenti leggi, a codesta Azienda di credito **DELEGA IRREVOCABILE** a pagare alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato quale: (barrare la casella che interessa)

Versamento in unica soluzione ☐

Versamento rateale ☐ 70% imposte dovute ☐ rata

delle imposte dovute in seguito alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, per quanto riguarda i **REDDITI DEI FABBRICATI**, prevista dall'art. 6 del Decreto Legge 25 settembre 1989, n. 330.
da:

CONTRIBUENTE				
COGNOME, RAGIONE SOCIALE O DENOMINAZIONE		NOME	DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE	
RESIDENTE IN	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	

ammontare complessivo delle imposte

Lire ______________ (in lettere) Lire .... .000 (in cifre)

costituito da:

IRPEF o IRPEG Lire .000 — ILOR Lire .000

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è inviata la dichiarazione)	
PROVINCIA (sigla)	Centro di Servizio o Ufficio Imposte Dirette di

DATA	CODICE BANCA	
	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA
giorno mese anno		

FIRMA

PER L'AZIENDA DI CREDITO

Spazio riservato all'azienda di credito

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

Versamento delle imposte dovute in seguito alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, per i redditi dei fabbricati, prevista dall'art.6 del Decreto Legge 25 settembre 1989, n. 330

La sottoscritta Azienda di credito ____________

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

dipendenza ____________

ATTESTA che con DELEGA IRREVOCABILE conferitale in data odierna, ai sensi delle vigenti leggi, ha ricevuto ordine di pagare alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato quale:

Versamento in unica soluzione [9]

Versamento rateale [8] 70% imposte dovute [1] rata

delle imposte dovute in seguito alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, per quanto riguarda i **REDDITI DEI FABBRICATI**, prevista dall'art. 6 del Decreto Legge 25 settembre 1989, n. 330.
da:

CONTRIBUENTE				
COGNOME, RAGIONE SOCIALE O DENOMINAZIONE		NOME	DATA DI NASCITA (giorno mese anno)	SESSO (M o F)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE	
RESIDENTE IN	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	

ammontare complessivo delle imposte

Lire ____________ (in lettere) Lire ....000 (in cifre)

costituito da:

IRPEF o IRPEG Lire .000 – ILOR Lire .000

che si **IMPEGNA** a versare alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato nei termini previsti dalle vigenti leggi.

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è inviata la dichiarazione).	
PROVINCIA (sigla)	Centro di Servizio o Ufficio Imposte Dirette di

DATA	CODICE BANCA	
	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA
giorno mese anno		

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'AZIENDA DI CREDITO
(Dipendenza Capofila)

Spazio riservato all'azienda di credito

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

Versamento delle imposte dovute in seguito alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, per i redditi dei fabbricati, prevista dall'art.6 del Decreto Legge 25 settembre 1989, n. 330

La sottoscritta Azienda di credito

dipendenza

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA	PROVINCIA (sigla)

ATTESTA che con DELEGA IRREVOCABILE conferitale in data odierna, ai sensi delle vigenti leggi, ha ricevuto ordine di pagare alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato quale:

Versamento in unica soluzione ☐

Versamento rateale ☐ 70% imposte dovute ☐ rata

delle imposte dovute in seguito alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, per quanto riguarda i **REDDITI DEI FABBRICATI**, prevista dall'art. 6 del Decreto Legge 25 settembre 1989, n. 330.

da:

CONTRIBUENTE					
COGNOME, RAGIONE SOCIALE O DENOMINAZIONE		NOME		DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE		
RESIDENTE IN	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		

ammontare complessivo delle imposte

Lire .... (in lettere) Lire .... .000 (in cifre)

costituito da:

IRPEF o IRPEG Lire .000 — ILOR Lire 000

che si **IMPEGNA** a versare alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato nei termini previsti dalle vigenti leggi.

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è inviata la dichiarazione)	
PROVINCIA (sigla)	Centro di Servizio o Ufficio Imposte Dirette di

DATA	CODICE BANCA	
	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA
giorno mese anno		

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER IL CONTRIBUENTE

(Da allegare alla dichiarazione sostitutiva; per il versamento della rata da conservare, per esibire a richiesta dell'Ufficio Finanziario)

Spazio riservato all'azienda di credito

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

Versamento delle imposte dovute in seguito alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, per i redditi dei fabbricati, prevista dall'art.6 del Decreto Legge 25 settembre 1989, n. 330

La sottoscritta Azienda di credito

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA	PROVINCIA (sigla)

dipendenza

ATTESTA che con DELEGA IRREVOCABILE conferitale in data odierna, ai sensi delle vigenti leggi, ha ricevuto ordine di pagare alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato quale:

Versamento in unica soluzione ☐

Versamento rateale ☐ 70% imposte dovute ☐ rata

delle imposte dovute in seguito alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, per quanto riguarda i **REDDITI DEI FABBRICATI**, prevista dall'art. 6 del Decreto Legge 25 settembre 1989, n. 330.
da:

CONTRIBUENTE					
COGNOME, RAGIONE SOCIALE O DENOMINAZIONE		NOME		DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE		
RESIDENTE IN	COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		

ammontare complessivo delle imposte

Lire (in lettere) Lire .... .000 (in cifre)

costituito da:

IRPEF o IRPEG Lire .000 — ILOR Lire .000

che si **IMPEGNA** a versare alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato nei termini previsti dalle vigenti leggi.

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è inviata la dichiarazione).	
PROVINCIA (sigla)	Centro di Servizio o Ufficio imposte Dirette di

DATA	CODICE BANCA	
	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA
giorno mese anno		

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER IL CONTRIBUENTE

ALLEGATO 2

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE A CURA DELLE AZIENDE DI CREDITO AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

I supporti predisposti dalle aziende di credito ai sensi dell'art. 6 del presente decreto e sui quali devono essere registrati i dati delle attestazioni rilasciate ai contribuenti ed i dati dei versamenti effettuati dalle aziende di credito, sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 9;

numero di caratteri per pollice = 1600, oppure 6250 b.p.i.;

tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD;

oppure nastri a cartuccia di tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 18;

numero di caratteri per pollice = 3800;

tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD;

La lunghezza del record fisico deve essere di 5750 bytes, per cui il fattore di bloccaggio è di 50 records logici.

Non è ammessa la presenza di label (standard o non standard).

Al contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti informazioni:

destinatario: centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, via Carucci, 99, 00143 Roma;

azienda o ente: descrizione in chiaro della denominazione dell'azienda o ente che ha predisposto il supporto;

densità di registrazione: 1600 oppure 6250 b.p.i., oppure 38.000 b.p.i.;

data di scadenza;

causale dell'invio: imposte per i redditi dei fabbricati da dichiarazione sostitutiva;

numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle attestazioni relative alla scadenza considerata;

numero di ordine della bobina nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata.

La bobina può contenere informazioni relative a più aziende di credito; tutti i dati relativi agli ordini di pagamento ricevuti e ai conseguenti versamenti costituiscono la «unità di registrazione» e pertanto devono essere necessariamente registrati sulla medesima bobina.

Non è consentito il frazionamento delle «unità di registrazione» di una medesima azienda su diverse bobine quando le stesse bobine contengono informazioni relative a più aziende.

L'azienda o ente che produce i supporti deve condensare i dati su un numero minimo di bobine, compatibilmente con quanto sopra precisato.

Ciascuna unità di registrazione è composta dai seguenti tipi di records lunghi 115 caratteri:

1) Record - versamento;

2) Record - riscossione «contabile»;

3) Record - riscossione «anagrafico di persona fisica» del soggetto presente nella delega;

4) Record - riscossione «dati identificativi di società» per le deleghe presentate da soggetti diversi dalle persone fisiche.

I records di cui ai punti 3) e 4) devono essere registrati per tutti i numeri di codice fiscale presenti nei records - riscossione contabile, che abbiano il carattere di controllo errato secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976.

A) *Contenuto della «Unità di registrazione».*

Le singole «Unità di registrazione» devono essere disposte sul «file» per valori crescenti della seguente chiave di ordinamento (con riferimento ai nomi dei campi appresso citati):

codice azienda/progressivo U.R./ progressivo delega/tipo record.

Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate per ciascun record costituente l'«Unità di registrazione», per ciascun campo, in perentesi, vengono forniti nell'ordine: posizione, lunghezza, tipo di rappresentazione del dato.

1) Record-versamento: contiene i dati relativi a ciascuna delle operazioni di versamento effettuate presso la competente tesoreria provinciale:

a) codice azienda (1 ÷ 4, 4, D.E.): codice ABI dell'azienda delegata:

b) progressivo di «Unità di registrazione» (5÷8, 4, D.E.): numero progressivo di unità di registrazione nell'ambito della stessa azienda delegata. Vale 1 per la prima «Unità di registrazione» e si incrementa di un'unità per ogni successiva «Unità di registrazione»;

c) progressivo di delega (9÷14, 6, D.E.): vale sempre zero;

d) tipo di record (15÷15, 1, D.E.): vale sempre 1;

e) codice dipendenza capofila (16÷19, 4 D.E.): codice identificato della dipendenza capofila che ha effettuato il versamento;

f) codice tesoreria (20÷22, 3, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

g) data del versamento (23÷28, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno, indica la data liberatoria per l'azienda. È quella trascritta nella quietanza rilasciata dalla tesorcria provinciale dello Stato; è quella del visto della speciale distinta per i versamenti direttamente effettuati presso le tesorerie provinciali della Sicilia;

h) numero di quietanza (29÷34, 6, D.E.): numero progressivo della quietanza di versamento rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato ovvero numero progressivo riportato nella speciale distinta;

i) importo versato (35÷44, 10, D.E.): importo del versamento effettuato dall'azienda di credito, nel netto della commissione spettante, espresso in migliaia di lire,

l) numero di deleghe (40÷50, 6, D.E.): numero di deleghe a fronte delle quali è stato effettuato il versamento. Questo valore deve coincidere con il numero di record-riscossione che seguono il presente record-versamento. Vale 0 per i versamenti compensativi effettuati a fronte di versamenti carenti;

m) numero dei records anagrafici (51÷56, 6, D.E.): numero dei records anagrafici inseriti nella «Unità di registrazione»;

n) Filler (57÷115, 59 D.E.): vale sempre zero.

2) Record-riscossione «contabile»: contiene i dati relativi a ciascuna delega di pagamento:

a) codice azienda (1÷4, 4, D.E.): codice ABI dell'azienda delegata;

b) progressivo di «Unità di registrazione» (5÷8, 4, D.E.): numero progressivo di unità di registrazione nell'ambito della stessa azienda delegata. Vale 1 per la prima «Unità di registrazione» e si incrementa di un'unità per ogni successiva «Unità di registrazione»;

c) progressivo di delega (9÷14, 6, D.E.): numero progressivo di delega nell'ambito della stessa unità di registrazione. Vale 1 per la prima delega e si incrementa di un'unità per ogni successiva delega;

d) tipo di record (15÷5, 1, D.E.): vale sempre 2;

e) codice dipendenza delegata (16÷19, 4, D.E.): codice identificato della dipendenza che ha ricevuto la delega;

f) codice tesoreria (20÷22, 3, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

g) data della delega (23÷28, 6, D.E.): la data, espressa in giorno, mese ed anno, in cui l'azienda ha ricevuto la delega;

h) numero di quietanza (29÷34, 6, D.E.): numero progressivo della quietanza di versamento rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato ovvero numero progressivo riportato nella speciale distinta;

i) codice fiscale del dichiarante (35÷50, 16, A.N.): codice fiscale del contribuente. In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a destra gli 11 caratteri numerici che lo individuano;

l) imposta Irpef o Irpeg (51÷58, 8, D.E.): importo Irpef o Irpeg così come indicato nella delega di pagamento. Tale importo deve essere registrato in migliaia di lire;

m) imposta Ilor (59÷66, 8, D.E.): importo Ilor così come indicato nella delega di pagamento. Tale importo deve essere registrato in migliaia di lire;

n) imposta totale (67÷75, 9, D.E.): ammontare complessivo delle imposte pagato dal dichiarante. Tale importo deve essere registrato in migliaia di lire;

o) numero rata (76÷76, 1, D.E.): identifica il numero della rata contrassegnato dal contribuente sulla delega. Può assumere i seguenti valori:

vale 9 per il versamento in unica soluzione;
vale 8 per il versamento del 70%;
vale 1 per la prima rata;

p) provincia (77÷78, 2, A.): sigla della provincia dove ha sede il Centro di servizio ovvero l'ufficio finanziario delle imposte dirette al quale è destinata la dichiarazione dei redditi;

q) ufficio imposte (79÷115, 37, A): denominazione dell'ufficio finanziario delle imposte dirette al quale è destinata la dichiarazione dei redditi.

3) Record - riscossione «anagrafico di persona fisica»: contiene i dati anagrafici della persona fisica presente nella delega:

a) codice azienda (1÷4, 4, D.E.): codice ABI dell'azienda delegata;

b) progressivo di «Unità di registrazione» (5÷8, 4, D.E.): numero progressivo di unità di registrazione nell'ambito della stessa azienda delegata. Vale 1 per la prima «Unità di registrazione» e si incrementa di un'unità per ogni successiva «Unità di registrazione»;

c) progressivo di delega (9÷14, 6, D.E.): assume il valore del record «riscossione-contabile» cui il record riscossione-anagrafico si riferisce;

d) tipo di record (15÷15, 1, D.E.): vale sempre 3;

e) cognome (16÷39, 24, A);

f) nome (40÷59, 20, A);

g) sesso (60÷60, 1, A.): vale M o F;

h) data di nascita (61÷66, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno;

i) comune di nascita (67÷91, 25, A);

l) provincia di nascita (92÷93, 2, A): sigla automobilistica della provincia in cui ha sede il comune di nascita del contribuente;

m) Filler (94÷115, 22, D.E.): vale sempre zero.

4) Record-riscossione «dati identificativi di società»: contiene i dati identificativi della società o associazione che ha conferito la delega:

a) codice azienda (1÷4, 4, D.E.): codice ABI dell'azienda delegata;

b) progressivo di «Unità di registrazione» (5÷8, 4, D.E.): numero progressivo di unità di registrazione nell'ambito della stessa azienda delegata. Vale 1 per la prima «Unità di registrazione» e si incrementa di un'unità per ogni successiva «Unità di registrazione»;

c) progressivo di delega (9÷14, 6, D.E.): assume il valore del record «riscossione-contabile» cui il record riscossione-anagrafico si riferisce;

d) tipo di record (15÷15, 1, D.E.): vale sempre 4;

e) ragione sociale o denominazione (16÷75, 60, A.N.);

f) comune del domicilio fiscale (76÷100, 25, A);

g) provincia del domicilio fiscale (101÷102, 2, A);

h) Filler (103÷115, 13, D.E.): vale sempre zero.

5) Contenuto di ciascun supporto magnetico: l'insieme delle unità di registrazione contenute in ciascun supporto magnetico, sia che detto insieme costituisca l'intero «file» o parte di esso, deve essere preceduto da un record iniziale avente il seguente contenuto informativo:

a) Filler (1÷4, 4, D.E.): vale sempre 0;

b) codice centro (5÷8, 4, D.E.): codice del centro di elaborazione dati che ha prodotto il supporto;

c) progressivo d'invio (9÷9, 1, D.E.): numero progressivo di invio nell'ambito della scadenza; vale 1 per il primo invio e si incrementa di una unità per ogni successivo invio predisposto in sostituzione del precedente a seguito di richiesta da parte del centro informativo che ne ha evidenziato gli errori.

Non sono ammessi nastri integrativi ma su richiesta del centro informativo dovrà essere nuovamente inviato tutto il file opportunamente corretto;

d) data di scadenza (10÷15, 6, D.E.): è la data, espressa in giorno, mese ed anno relativa alla scadenza;

e) numero bobine (16÷17, 2, D.E.): numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle deleghe relative alla scadenza considerata;

f) numero di ordine di bobina (18÷19, 2, D.E.): numero di ordine della bobina nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata;

g) numero di deleghe totali (20÷26, 7, D.E.);

h) numero di versamenti (27÷32, 6, D.E.);

i) numero di records anagrafici (33÷38, 6, D.E.): numero di records anagrafici inseriti nel «file»;

l) numero di aziende (39÷43, 5, D.E.): numero di aziende i cui dati sono registrati nella bobina;

m) Filler (44÷115,72, D.E.): vale sempre zero.

89A5056

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO 22 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», e in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, concernente il riordinamento, a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, della scuola di specializzazione in ortopedia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 25 giugno 1988, nonché la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1182 del 20 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato. L'art. 393, relativo alla scuola di specializzazione in ortopedia, che muta denominazione in scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, è soppresso e sostituito dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 393. — È istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla ortopedia, alla traumatologia, alla chirurgia della mano e alle specialità chirurgiche attinenti l'ortopedia e la traumatologia. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte in ambito ortopedico e traumatologico, la scuola si articola negli indirizzi: ortopedia e traumatologia generale, chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in ortopedia con indirizzo in: ortopedia e traumatologia generale, chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

Art. 394. — La scuola ha la durata di cinque anni, sia per quanto attiene l'indirizzo di ortopedia e traumatologia generale, sia per quanto attiene l'indirizzo di chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica. I primi tre anni sono in comune. Al quarto e quinto anno lo specializzando dovrà frequentare l'indirizzo prescelto. La scelta dell'indirizzo deve avvenire all'atto dell'ammissione al primo anno relativamente alla disponibilità dei posti.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di cento specializzandi.

Art. 395. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 396. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per coloro che intendono iscriversi all'indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica e che siano già specialisti in ortopedia e traumatologia generale, o viceversa, non si dà luogo alla ripetizione del *curriculum* già effettuato.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 397. — La scuola comprende undici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) meccanica e biomatematica;
c) diagnostica;
d) medicina interna;
e) chirurgia generale;
f) ortopedia;
g) traumatologia;
h) chirurgia della mano;
i) tecnica operatoria;
l) microchirurgia ortopedica;
m) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 398. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia;
istologia ed embriologia;
fisiologia applicata;
immunologia;
genetica medica;
anatomia chirurgica dell'arto superiore;
anatomia funzionale biomeccanica.

b) Meccanica e biomatematica:

informatica biomedica;
bioingegneria;
biomeccanica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:

diagnostica per immagini;
medicina nucleare;
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
elettrodiagnostica ed elettromiografia;
radiodiagnostica e radioterapia.

d) Medicina interna:

reumatologia;
neurologia;
dermatologia;
medicina fisica e riabilitazione.

e) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza;
anestesiologia e rianimazione;
tecniche di anestesia periferica.

f) Ortopedia:

ortopedia;
deformità congenite;
osteopatie metaboliche, infettive e neoplastiche;
patologia vertebrale;
chirurgia della mano.

g) Traumatologia:

traumatologia generale;
neurotraumatologia;
traumatologia della colonna vertebrale;
traumatologia degli arti;
trattamento del politraumatizzato;
traumatologia del lavoro;
traumatologia della strada;
traumatologia dello sport;
traumatologia della mano.

h) Chirurgia della mano:

ortopedia della mano;
traumatologia speciale della mano;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
tecniche di chirurgia della mano;
tecniche di chirurgia tendinea.

i) Tecnica operatoria:

tecniche operatorie;
microchirurgia.

l) Microchirurgia ortopedica:

lesioni vascolari periferiche;
lesioni nervose periferiche;
lesioni del plesso.

m) Medicina legale e delle assicurazioni:

infortunistica;
concetti di patologia del lavoro;
medicina legale;
medicina delle assicurazioni.

Art. 399. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1º Anno:

Propedeutica (ore 150):

anatomia . . . . ore 50
istologia ed embriologia . . . . » 50
fisiologia applicata . . . . » 50

Meccanica e biomatematica (ore 50):

informatica biomedica . . . . » 50

Diagnostica (ore 50):

patologia clinica . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 40):

anestesiologia e rianimazione . . . . » 40

Ortopedia (ore 80):

ortopedia . . . . » 80

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 30):

concetti di patologia del lavoro . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

2º Anno:

Propedeutica (ore 40):

immunologia . . . . ore 20
genetica medica . . . . » 20

Meccanica e biomatematica (ore 70):

bioingegneria . . . . » 30
biomeccanica . . . . » 40

Diagnostica (ore 80):

diagnostica per immagini . . . . » 50
anatomia e istologia patologica . . . » 30

Medicina interna (ore 20):

reumatologia . . . . » 20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia generale . . . . » 40

Ortopedia (ore 50):

ortopedia . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 70):

tecniche operatorie . . . . » 70

Medicina legale (ore 30):

medicina legale . . . . ore 15
medicina delle assicurazioni . . . . . » 15

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Medicina interna (ore 30):

neurologia . . . . ore 30

Chirurgia generale (ore 90):

chirurgia generale . . . . » 40
chirurgia d'urgenza . . . . » 50

Ortopedia (ore 130):

ortopedia . . . . » 50
deformità congenite . . . . » 30
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 50

Traumatologia (ore 100):

traumatologia generale . . . . » 25
neurotraumatologia . . . . » 25
traumatologia della colonna vertebrale . . . . » 25
traumatologia degli arti . . . . » 25

Tecnica operatoria (ore 50):

tecniche operatorie . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Indirizzo ortopedia e traumatologia generale:

Diagnostica (ore 20):

medicina nucleare . . . . ore 20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia d'urgenza . . . . » 40

Ortopedia (ore 120):

osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 60
patologia vertebrale . . . . » 60

Traumatologia (ore 100):

traumatologia degli arti. . . . . » 60
trattamento del politraumatizzato . . » 40

Tecnica operatoria (ore 120):

tecniche operatorie . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - Indirizzo ortopedia e traumatologia generale:

Medicina interna (ore 60):

medicina fisica e riabilitazione. . . . ore 60

Ortopedia (ore 100):

ortopedia . . . . » 50
chirurgia della mano . . . . » 50

Traumatologia (ore 120):

traumatologia del lavoro . . . . ore 30
traumatologia della strada . . . . . . » 30
traumatologia dello sport. . . . . . . » 30
traumatologia della mano . . . . . . » 30

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie . . . . » 50
microchirurgia . . . . » 50

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):

infortunistica. . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica:

Propedeutica (ore 30):

anatomia funzionale e biomeccanica ore 30

Chirurgia della mano (ore 250):

traumatologia speciale della mano . » 100
ortopedia della mano . . . . » 100
chirurgia plastica e ricostruttiva. . . » 50

Medicina interna (ore 40):

dermatologia . . . . » 40

Diagnostica (ore 80):

elettrodiagnostica ed elettromiografia » 40
radiodiagnostica e radioterapia . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - Indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica:

Propedeutica (ore 50):

anatomia chirurgica dell'arto superiore. . . . . ore 50

Chirurgia generale (ore 20):

tecniche di anestesia periferica. . . . » 20

Chirurgia della mano (ore 130):

tecniche di chirurgia della mano . . » 80
tecniche di chirurgia tendinea . . . . » 50

Microchirurgia ortopedica (ore 150):

lesioni vascolari periferiche. . . . . . » 50
lesioni nervose periferiche . . . . . . » 50
lesioni del plesso . . . . » 50

Medicina interna (ore 15):

medicina fisica e riabilitazione. . . . » 15

Meccanica e biomatematica (ore 15):

tutori e protesi . . . . ore 15

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):

infortunistica . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 400. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori:

ortopedia;
traumatologia;
fisiatria;
chirurgia della mano.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Milano, addì 22 settembre 1989

Il rettore: MANTEGAZZA

89A5018

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 settembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati.

1) *S.p.a. Vertotex*, con sede in Vertova (Bergamo) e stabilimento di Vertova (Bergamo):

periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 20 novembre 1986 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Vertotex*, con sede in Vertova (Bergamo) e stabilimento di Vertova (Bologna):

periodo: dal 13 novembre 1989 al 20 novembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 20 novembre 1986 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. C.T. Ceretti Tanfani*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. I.C.S. - Industria composizioni stampate*, con sede in Milano e stabilimento di Canonica D'Adda (Bergamo):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Loro & Parisini*, con sede in Milano per le sole unità di Milano e Assago (Milano):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Gornati Oreste*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 12 novembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 12 novembre 1987;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Bleyle*, con sede in Lainate (Milano) e stabilimento di Lainate (Milano):

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 20 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 23 giugno 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 22 febbraio 1987;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Bleyle*, con sede in Lainate (Milano) e stabilimento di Lainate (Milano):

periodo: dal 21 agosto 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 23 giugno 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 22 febbraio 1987;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. I.C.I.*, con sede in Cassolnovo (Pavia) e stabilimento di Cassolnovo (Pavia):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 23 dicembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 23 dicembre 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 1° maggio 1983;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Besana*, con sede in Corsico (Milano) e stabilimento di Corsico (Milano):

periodo: dal 17 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 17 luglio 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 27 dicembre 1983;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Sabo*, con sede in Gorla Minore (Varese) e stabilimento di Gorla Minore (Varese):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 31 marzo 1989 - CIPI 3 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 13 luglio 1987;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Calzaturificio Golf*, con sede in Leno (Brescia) e stabilimento di Leno (Brescia):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 3 ottobre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Fonderia leghe speciali*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 14 maggio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989: dal 14 maggio 1988;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Fiocchi Munizioni*, con sede in Lecco (Como) e stabilimento di Lecco (Como):

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. Alimentari Molteni di Ambrogio Molteni*, con sede in Arcore (Milano) e stabilimento di Arcore (Milano):

periodo: dal 17 luglio 1989 al 17 gennaio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 17 gennaio 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 13 gennaio 1986;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

16) *S.d.f. Cosimo Gigante officine meccaniche*, con sede in Novate Milanese (Milano) e stabilimento di Novate Milanese (Milano):

periodo: dal 15 maggio 1989 al 15 novembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 15 novembre 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 15 novembre 1986;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Nuova Cimi Montubi* ora *Nuova Cimi Montubi* codice fiscale 09293890159, con sede in Vimodrone (Milano), cantieri nazionali e magazzino di Levate (Bergamo):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Adam*, con sede in Corsico (Milano) e stabilimento di Corsico (Milano):

periodo: dal 10 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 14 luglio 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 14 luglio 1987;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

19) *S.r.l. Acciaierie e ferriere f.lli Busseni*, con sede in Nave (Brescia) e stabilimento di Nave (Brescia):

periodo: dal 5 febbraio 1989 al 5 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 3 febbraio 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 3 febbraio 1987;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

20) *S.p.a. Gaetano Fugini*, con sede in Erba (Como) e stabilimento di Erba (Como):

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 13 agosto 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 13 agosto 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 14 agosto 1986;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

21) *S.r.l. Bell Cotton*, con sede in Bellano (Como) e stabilimento di Bellano (Como):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 29 dicembre 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

22) *S.r.l. Bell Cotton*, con sede in Bellano (Como) e stabilimento di Bellano (Como):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 29 dicembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 29 dicembre 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

23) *S.p.a. Mec sport*, con sede in Carvico (Bergamo) e stabilimento di Carvico (Bergamo):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 17 ottobre 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

24) *S.c.r.l. Lomellina cerealicoltori*, con sede in Pavia e stabilimento di Cremona:

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Hiro motori*, con sede in Origgio (Varese) e stabilimento di Origgio (Varese):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 24 ottobre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 24 ottobre 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 24 ottobre 1986;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

26) *S.p.a. IPC International pharmaceuticals and chim.*, con sede in Cassino D'Alberti Mulazzano (Milano) e stabilimento di Cassino D'Alberti Mulazzano (Milano):

periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301 79) fallimento del 17 novembre 1986 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

27) *S.p.a. IPC International Pharmaceuticals and Chim.*, con sede in Cassino D'Alberti Mulazzano (Milano) e stabilimento di Cassino D'Alberti Mulazzano (Milano):

periodo: dal 13 novembre 1989 al 17 novembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 17 novembre 1986 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

28) *S.n.c. Tecas cavi di Clementi Caterina & C.*, con sede in Edolo (Brescia) e stabilimento di Edolo (Brescia):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 14 marzo 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 14 marzo 1987;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

29) *S.a.s. Industria confezioni S. Paolo*, con sede in S. Paolo (Brescia) e stabilimento di S. Paolo (Brescia):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 27 giugno 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 27 giugno 1987;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

30) *S.a.s. Industria confezioni S. Paolo*, con sede in S. Paolo (Brescia) e stabilimento di S. Paolo (Brescia):

periodo: dal 27 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 27 giugno 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 27 giugno 1987;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

31) *S.r.l. Fasea*, con sede in Vimercate (Milano) e stabilimento di Vimercate (Milano):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 27 aprile 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

32) *S.p.a. A.F.L. Acciaierie e Fonderie Lombarde* con sede in Dongo (Como) e direzione generale e uffici in Sesto S. Giovanni (Milano) e Dongo (Como):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: no.

33) *S.p.a. Rue Royale Diana*, con sede in Merate (Como) e stabilimento di Merate (Como):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1989: dal 28 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Comet opera* con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Trezzano sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 17 marzo 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 20 ottobre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 20 ottobre 1987;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

35) *S.p.a. Mirta del pineto*, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Cernusco sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Fina italiana*, con sede in Milano, stabilimento di Milano e unità nazionali:

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

37) *Calzaturificio cherie di Abate Rosario*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 17 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 21 gennaio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 21 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

38) *Losa Ettore*, con sede in Vercurago (Bergamo) e stabilimento di Vercurago (Bergamo):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 17 dicembre 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 7 gennaio 1988;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

39) *Ditta C.G.P. Camiceria Giudici Piero*, con sede in Orzivecchi (Brescia) e stabilimento di Orzivecchi (Brescia):

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

40) *S.a.s. Calzaturificio Azzaretti di G. Azzaretti & C.*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 2 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 22 marzo 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

41) *S.a.s. Calzaturificio Azzaretti di G. Azzaretti & C.*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 22 marzo 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

42) *S.p.a. Thermo-Forming*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Ezio Pensotti*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Busto Arsizio (Varese):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 31 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Lovable italiana*, con sede in Grassobio (Bergamo) e stabilimenti di Grassobio (Bergamo) e Zingonia (Bergamo):

periodo: dal 19 giugno 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 23 dicembre 1989;
pagamento diretto: no.

45) *S.a.s. Vertemati di Vertemati Ferruccio & C.*, con sede in Verderio Superiore (Como) e stabilimento di Verderio Superiore (Como):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 30 settembre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

46) *S.p.a. Enrico Mandelli*, con sede in Merate (Como) e stabilimento di Merate (Como):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 12 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Ilra Pramolino*, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Cernusco sul Naviglio (Milano):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

48) *S.a.s. Industria chimica valstuc di Valli A. A.*, con sede in Gandosso (Bergamo), stabilimento di Gandosso (Bergamo), magazzino in Castelli Caleppio (Bergamo) e ufficio in Villongo (Bergamo):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 2 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

49) *S.r.l. Engi moda*, con sede in Salò (Brescia) e stabilimento di Salò (Brescia):

periodo: dal 19 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 20 giugno 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 20 giugno 1988;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Sae Sadelmi già Sae - Società anonima elettrificazione*, con sede in Milano, Centri nazionali e Centro costruzione impianti di Bologna:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Sae sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Sae Towers*, con sede in Milano e stabilimento di Lecco (Como):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Linificio canapificio nazionale*, con sede in Milano, stabilimenti di Conegliano divisione cotonificio (Treviso), Frattamaggiore (Napoli), Rovigo e stabilimenti nella regione Lombardia:

periodo: dal 22 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 12 febbraio 1989: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Nuova Sacelit*, con sede in Bergamo e unità nazionali:

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77 sino al 22 marzo 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: no.

6) *S.r.l. Nuova Sacelit*, con sede in Bergamo e stabilimento di Senigallia (Ancona):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Industrie face standard*, con sede in Milano e unità nazionali:

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Tubettificio ligure*, ora *Tubettificio europeo*, con sede in Lecco (Como) e stabilimenti di Abbadia Lariana (Como), Anzio (Roma) e Lecco (Como):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Riserie Virginio Curti*, con sede in Milano e stabilimenti di Adria (Rovigo) e Valle Lomellina (Pavia):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Rizzoli libri - Gruppo R.C.S. editori*, con sede in Milano, limitatamente alla filiale di Roma:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Italtel telematica*, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta) e stabilimento di S. Maria Capua Vetere (Caserta):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 18 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. 3M Italia ricerche - Gruppo 3M Italia*, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento di Ferrania di Cairo Montenotte (Savona):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Natro Cellulosa*, con sede in Bergamo e stabilimenti di Misterbianco (Catania), Romano di Lombardia (Bergamo), Santarcangelo di Romagna (Forlì) e Volla (Napoli):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: no.

14) *S.r.l. S.G.S. Thomson microelectronics*, con sede in Agrate Brianza (Milano) e stabilimento di Catania:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989, in favore di ventotto lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Deisa ebano occupati presso lo stabilimento di Bologna per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali per tre settimane ogni ciclo quadrisettimanale, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 dicembre 1986 al 27 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989, in favore di sessantotto operai, su un organico di 74 lavoratori, dipendenti dalla S.p.a. Mare sport con sede e stabilimento in Torre del Mosto (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1974, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 19 luglio 1989 al 15 luglio 1990.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989, in favore di ventisette operai dipendenti dalla S.p.a. Lamp con sede in Pavia occupati presso lo stabilimento di Pavia per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 8 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 10 aprile 1989 all'8 aprile 1990.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989, in favore di quaranta operai dipendenti dalla S.p.a. Biscotti nord Italia Vittorio Veneto, con sede in Vittorio Veneto (Treviso), occupati presso lo stabilimento di Codevilla (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali (da calcolare su media plurisettimanale) nei confronti di due operai, da 40 ore settimanali a 24 ore settimanali (da calcolare su media plurisettimanale) nei confronti di quattro operai e da 40 ore settimanali a 15 ore settimanali (da calcolare su media plurisettimanale) nei confronti di trentaquattro operai, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1987, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 27 febbraio 1989 al 25 febbraio 1990.

89A5048

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex campo di tiro a segno di Nocera Umbra

Con decreto interministeriale n. 369 in data 23 febbraio 1988 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'ex campo di tiro a segno sito nel comune di Nocera Umbra (Perugia) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 998, foglio n. 111, particella 168 per una superficie complessiva di mq 6380.

89A5024

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'uso delle etichette dell'acqua minerale «Ventasso» per l'estero

Con decreto ministeriale n. 2607 del 4 ottobre 1989 sono state autorizzate le etichette dell'acqua minerale «Ventasso» di Busana (Reggio Emilia), da utilizzare per l'esportazione dell'acqua minerale stessa nei paesi di lingua inglese e spagnola del continente americano.

89A5025

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Trieste prot. n. 3-B/3-7-322 del 7 agosto 1989, l'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste è stato autorizzato ad accettare un legato consistente in L. 20.107.087 pari a 1/3 del totale dell'importo depositato sul libretto a risparmio n. 40/30/405013/9 della Cassa di risparmio di Trieste.

Detto legato è stato disposto dal sig. Mario Ardesi, nato a Trieste il 26 aprile 1906 e quivi deceduto il 15 aprile 1988, con testamento olografo 12 dicembre 1987 pubblicato il 9 maggio 1988, rep. n. 165568/9159 di racc. con atto del notaio dott. Giovanni Tomasi.

89A5026

Autorizzazione alla scuola media statale «Michelangelo» di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari del 14 luglio 1989, prot. n. 1398, la scuola media statale «Michelangelo» di Bari è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Nicola Lorusso consistente in un computer Commodore 64 completo di stampante monitor e floppy disk del valore di L. 1.600.000.

89A5027

Autorizzazione alla scuola media statale «M. Mimmi» di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari del 12 luglio 1989, prot. n. 935, la scuola media statale «M. Mimmi» di Bari è stata autorizzata ad accettare dalla Banca popolare di Bari la donazione consistente in una macchina per scrivere «Olivetti Linea 98/18».

89A5028

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989 concernente: «Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Chieti ad acquistare due immobili». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 1989).

Al quinto rigo del testo dell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pag. 28, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... uno rappresentato da quattro appartamenti contigui al secondo piano e autorimessa censito al nuovo catasto edilizio urbano, al foglio 29, part. *385/26*, di proprietà *dei signori Ettore Gentili e Gabriella Tiberi*, come da atto ...», si legga: «... uno rappresentato da quattro appartamenti contigui al secondo piano e autorimessa censito al nuovo catasto edilizio urbano, al foglio 29, part. *385/13*, di proprietà *della società anonima cooperativa "Pro Chieti"*, come da atto ...».

Al penultimo rigo della stessa colonna, dove è scritto: «... e l'altro rappresentato da un appartamento di 130 mq al terzo piano censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 29, part. *385/13*, di proprietà *della società anonima cooperativa "Pro Chieti"*, come da atto ...», si legga: «... e l'altro rappresentato da un appartamento di 130 mq al terzo piano censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 29, part. *385/26*, di proprietà *dei signori Ettore Gentili e Gabriella Tiberi*, come da atto ...».

89A5062

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le *Concessionarie* speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***